

**REGOLAMENTO DELLE
PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE
PREVISTE PER LA VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI E ORDINANZE
COMUNALI.
CRITERI DI RATEAZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI**

Capo 1°

Art. 1

Le procedure per l'accertamento, la contestazione o la notificazione delle violazioni di norme regolamentari municipali; di norme o di regolamenti statali o regionali, la cui inosservanza possa essere accertata da funzionari comunali o da funzionari di altri enti che operano anche nell'interesse del Comune e la relativa sanzione, per espressa enunciazione delle stesse leggi e degli stessi regolamenti, sia irrogata dall'Autorità Comunale; le procedure per la determinazione - tanto in astratto, per ogni specie di violazione, quanto in concreto per ogni singolo trasgressore - delle sanzioni amministrative pecuniarie, nonché tutte le ulteriori fasi del procedimento sanzionatorio, sono disciplinate, ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal presente regolamento, in conformità a quanto dispone la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modificazione al sistema penale".

Ogni qualvolta nel presente regolamento si fa uso del termine "legge" senza altra specificazione, deve intendersi la legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 2

Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme di regolamenti comunali consistono nel pagamento di una somma di denaro compresa nei limiti fissati dall'art. 10 della legge. .

La sanzione amministrativa pecuniaria per ogni specie di violazione è determinata, in linea generale ed astratta, con provvedimento del Consiglio Comunale entro un limite minimo ed un limite massimo.

Il limite massimo non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.

L'inosservanza del dispositivo contenuto nei regolamenti e nelle ordinanze municipali, emesse dal Sindaco o dal Dirigente competente, ai sensi degli articoli 50, comma 4, e 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 è, in via generale ed astratta, punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 a Euro 1000.

Le funzioni inerenti alla istruzione del procedimento sanzionatorio amministrativo sono attribuite al Comando del Corpo di Polizia Municipale.

Art. 3

All'accertamento delle violazioni che comportano una sanzione amministrativa pecuniaria deve procedersi secondo quanto dispone l'art. 13 della legge.

Il compimento degli atti di accertamento ed il loro risultato debbono essere documentati in un verbale, salvo non ricorra l'ipotesi di cui al comma quarto dell'art. 5 del presente regolamento.

Art. 4

Il verbale di cui al secondo comma dell'articolo precedente deve contenere le indicazioni relative a:

- 1) nome qualifica del verbalizzante
- 2) data e luogo dell'accertamento della violazione;
- 3) generalità del responsabile della violazione;
- 4) fatto commesso e norme violate;
- 5) dichiarazioni eventualmente rese dal responsabile della violazione;
- 6) opera svolta dal responsabile della violazione per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione stessa;
- 7) entità della sanzione pecuniaria, indicata nei limiti minimo e massimo, modalità per il pagamento in misura ridotta, ufficio al quale il pagamento dovrà essere fatto;
- 8) autorità cui possono essere fatti pervenire scritti difensivi e documenti, o alla quale può essere richiesta l'audizione personale.

Art. 5

Acquisita la prova che è stata commessa una violazione, la legge prescrive che debba essere fatta la contestazione.

La contestazione consiste nella immediata comunicazione dell'addebito e delle sue conseguenze giuridiche fatta al responsabile della violazione, di regola con atto scritto.

Destinatari della contestazione sono i presunti colpevoli ed i responsabili solidali, nonché le persone, diverse da essi, proprietarie della cosa che si ritenga di dover sequestrare.

La contestazione potrà essere limitata ad una comunicazione orale che l'accertatore faccia al responsabile della violazione, nel caso questi intenda avvalersi della facoltà, nelle ipotesi in cui è ammessa, di effettuare il pagamento in misura ridotta immediatamente nelle mani dell'agente accertatore.

La contestazione immediata costituisce regola generale cui potrà derogarsi solo nei casi di comprovata impossibilità.

Art. 6

Quando non sia stata possibile la contestazione immediata, gli estremi della violazione dovranno essere notificati agli interessati entro il termine di novanta giorni, se residenti nel territorio della Repubblica, entro il termine di trecentosessanta giorni, se residenti all'estero. I termini decorrono dalla data di accertamento della violazione.

La mancata notificazione nei termini prescritti estingue l'obbligazione di pagare la somma di danaro dovuta a titolo di sanzione.

La notificazione deve essere eseguita secondo le modalità indicate da codice di procedura civile e, ove sia ammesso, mediante il servizio postale in conformità alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

Art. 7

Nel caso di concorso di più persone nella commissione di una violazione che comporta una sanzione amministrativa la contestazione o la notificazione deve essere fatta singolarmente ad ognuno dei concorrenti con verbali distinti.

Art. 8

Nel caso di una delle ipotesi di solidarietà previste dall'art. 6 della legge, il verbale, oltre alle indicazioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, dovrà contenere le generalità del responsabile solidale e le ragioni della solidarietà.

Se la violazione è stata commessa da un minore dovranno essere indicate le generalità di colui che esercita la potestà parentale.

Se la violazione è stata commessa da persona incapace di intendere e volere dovranno indicarsi le generalità di chi è tenuto alla sua sorveglianza.

Art. 9

Quando con una sola azione od omissione siano violate più disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie dovrà applicarsi la sanzione stabilita per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

Se per le disposizioni violate è stabilita la medesima sanzione, sarà questa ad essere soggetta ad aumento fino al triplo.

Il computo si effettua sulla somma dovuta a titolo di pagamento in misura ridotta, sempre che il pagamento venga eseguito entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

In ogni caso la maggiorazione non potrà essere inferiore al 50% della somma dovuta per il pagamento in misura ridotta.

Art. 10

Quando la violazione accertata sia compresa tra le fattispecie per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta nelle mani dell'agente accertatore, il responsabile potrà estinguere l'obbligazione con pagamento di una somma di danaro pari al terzo del massimo edittale, ovvero al doppio del minimo, se a lui più favorevole, stabilito per quella violazione.

In tal caso l'agente accertatore riscuoterà la predetta somma di danaro rilasciando ricevuta con effetto liberatorio. [Il pagamento in misura ridotta nelle mani dell'agente accertatore è comunque esclusa quando il fatto abbia recato danno a terzi o al Comune.].

Quando il responsabile della violazione accertata non si avvalga della facoltà prevista al comma precedente, oppure quando tale facoltà sia esclusa egli potrà estinguere l'obbligazione con il pagamento, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, di una somma di danaro pari al terzo del massimo edittale stabilito per quella violazione, ovvero al doppio del minimo se a lui più favorevole.

Art. 11

Entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il responsabile della violazione può far pervenire all'Autorità comunale scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentito personalmente.

Tanto gli scritti difensivi e i documenti (che dovranno essere in originale o in copia autentica), quanto le richieste di audizione personale, analogamente a quanto disposto dall'art. 23, decimo comma, della legge per il giudizio di opposizione, sono esenti da ogni tassa o imposta.

Qualora sia richiesta l'audizione personale, l'ufficio di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del presente regolamento comunicherà al richiedente la data e l'ora in cui sarà ricevuto dal funzionario responsabile dell'ufficio medesimo.

Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione dovrà essere stesa, a cura del predetto funzionario, verbalizzazione da allegarsi agli atti.

Sia nella ipotesi di produzione di scritti difensivi e documenti, che in quella di audizione personale (per quest'ultima dopo che saranno espletate le formalità di cui al comma precedente), l'ufficio provvederà ad attivare le procedure finalizzate alla acquisizione di tutti gli elementi utili per la valutazione secondo i criteri fissati dall'art. 11 della legge.

Quando sia ritenuto opportuno potrà altresì essere sentito l'agente che ha accertato la violazione, con modalità e procedure analoghe a quelle indicate per l'audizione personale, oppure potrà essere richiesta allo stesso agente una circostanziata relazione.

Se dall'esame dei documenti e dagli argomenti esposti emerge, per carenza di responsabilità soggettiva o per altri giustificati motivi, che l'accertamento della violazione è infondato, dovrà emettersi ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo cui appartiene l'agente che ha accertato la violazione; altrimenti dovrà determinarsi, con ordinanza motivata, la somma dovuta quale sanzione per la violazione ingiungendone il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono solidalmente obbligate.

Art. 12

Quando gli estremi della violazione non contestata immediatamente non siano stati notificati al responsabile nei termini di cui al primo comma dell'art. 6 del presente regolamento; quando nel caso di violazione commessa da chi è sottoposto ad altrui sorveglianza, il quale, per il disposto dell'art. 2 della legge, non può essere assoggettato a sanzione, gli estremi della violazione non siano stati notificati a chi era tenuto alla sorveglianza; quando la violazione sia stata commessa nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa, l'autorità amministrativa dovrà dichiarare l'improcedibilità con atto motivato.

Art. 13

L'ordinanza - ingiunzione di cui all'ultima parte dell'ultimo comma dell'articolo 11 dovrà contenere le indicazioni relative ai seguenti elementi essenziali:

- 1) autorità dalla quale promana;
- 2) violazione per la quale è ammessa, negli aspetti di fatto (data, luogo, ecc.) e di diritto (norme violate);
- 3) compimento degli atti di accertamento della violazione e forme di contestazione;
- 4) motivi per i quali è stato ritenuto fondato l'accertamento;
- 5) criteri seguiti nella determinazione in concreto della entità della sanzione;
- 6) entità e specie delle spese di cui si ingiunge il pagamento insieme alla sanzione;
- 7) generalità del responsabile della violazione e degli eventuali responsabili in solido;
- 8) ufficio competente a ricevere il pagamento;
- 9) sottoscrizione;
- 10) avvertenza che contro l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta opposizione con ricorso alla competente Autorità giudiziaria (Giudice di Pace o tribunale).

Art. 14

Quando la legge in cui è contenuta la disposizione violata attribuisce al "Sindaco" la facoltà di confiscare le cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, l'agente che accerta la violazione potrà procedere al sequestro cautelativo secondo le modalità stabilite al Capo II, artt da 3 a 19, del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, redigendo specifico processo verbale da comunicare immediatamente al Comando del Corpo di Polizia Municipale.

Contro il sequestro l'interessato può, anche immediatamente, proporre opposizione all'Autorità comunale con atto esente da bollo.

La decisione sulla opposizione deve essere adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro il termine predetto, l'opposizione si intende accolta e le cose sequestrate dovranno, pertanto, essere restituite.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

Art. 15

Quando la violazione accertata consiste nella inosservanza delle prescrizioni e dei limiti imposti da un provvedimento autorizzativo previsto dai regolamenti municipali, oltre alla applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita per la violazione, potrà disporsi la sospensione e, nei casi più gravi, la revoca del provvedimento autorizzativo.

Art. 16

L'entità della sanzione pecuniaria della quale si ingiunge il pagamento con ordinanza è determinata, in linea di massima e salvo le valutazioni da farsi caso per caso, secondo i criteri fissati dall'art. 11 della legge, in misura non inferiore alla somma di danaro corrispondente alla ipotesi meno favorevole per il responsabile della violazione tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo stabilito per quella violazione.

Nel caso di recidiva, a valutarsi comunque caso per caso, in relazione alla specie di violazione ed al periodo di tempo intercorso tra l'ultima violazione accertata e la precedente, la somma di denaro determinata secondo le modalità previste al primo comma potrà essere maggiorata del 25%, del 50%, del 75%, fino al raggiungimento del massimo edittale.

La maggiorazione della sanzione per recidiva, intesa quest'ultima come precedenti soggettivi del responsabile della violazione che possono essere considerati, in relazione alla personalità dello stesso, quale motivo di diversificazione della sanzione, può essere disposta esclusivamente con ordinanza-ingiunzione.

Ai fini dell'applicazione della predetta maggiorazione l'ufficio predispone apposito schedario dei trasgressori e ne cura l'aggiornamento.

Art. 17

Decorso inutilmente il termine per il pagamento fissato con ordinanza-ingiunzione, salvo che, quando sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge, l'Autorità Giudiziaria abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento con ordinanza inoppugnabile, dovrà procedersi alla riscossione delle somme dovute secondo quanto disposto dall'art. 27 della legge, previa rigorosa verifica della regolarità formale dell'ordinanza-ingiunzione e della sua notificazione agli interessati.

Art. 18

Quando, nel corso della procedura esecutiva, vengano proposte entro trenta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale, o dell'ordinanza-ingiunzione, opposizioni riguardanti:

- a) omessa o irregolare notificazione dell'ordinanza ingiunzione, o della cartella esattoriale, dalla quale consegue l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo;
- b) errore materiale nell'iscrizione a ruolo (che deve consistere in un fatto specifico e concreto (mai in un apprezzamento));
- c) duplicazione nell'iscrizione a ruolo (che ricorre tanto nel caso di due e più iscrizioni effettuate in base allo stesso titolo, quanto nel caso in cui l'iscrizione sia stata effettuata nonostante l'avvenuto pagamento eventualmente anche fuori termine);
- d) inesistenza totale o parziale pecuniaria (ad esempio quando sia stato iscritto a ruolo un soggetto diverso da quello risultante dagli atti del procedimento di accertamento della violazione)

L'ufficio dovrà effettuare i necessari accertamenti e qualora i motivi del ricorso siano riconosciuti fondati dovrà predisporre, previa tempestiva sospensione dell'esecuzione, il provvedimento di scarico dei ruoli per la somma non dovuta, autorizzando l'esattore a non procedere alla riscossione della somma scaricata. Qualora il provvedimento di scarico intervenga dopo il pagamento della somma riconosciuta non dovuta, si dovrà provvedere altresì ad effettuare il rimborso.

Art. 19

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme contenute in regolamenti municipali spettano al Comune.

Quando alla riscossione delle sanzioni suddette provvedano uffici non comunali, questi dovranno trasferire al Comune le somme riscosse mediante versamento delle medesime alla civica Tesoreria, ovvero, nei casi, in cui sia previsto, con versamento su apposito conto corrente postale.

Art. 20

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme diverse da quelle contenute in regolamenti comunali, salvo sia espressamente stabilito nella legge o nel regolamento che le contiene che esse spettano al Comune, sono devolute allo Stato.

Capo 2°

Art. 21

RATEAZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI

L'autorità comunale, su richiesta documentata del responsabile di una violazione ai Regolamenti Comunali, a Ordinanze sindacali, o altre normative di cui i proventi spettano al Comune, che si trovi in condizioni economiche disagiate, può disporre che la sanzione pecuniaria venga pagata a rate, come di seguito disciplinato :

- fino a Euro 200 nessuna rateazione
- da Euro 201 a Euro 500 quattro rate mensili di pari importo
- da Euro 501 a Euro 750 otto rate mensili di pari importo

- da Euro 751 a Euro 1000 dieci rate mensili di pari importo
- da Euro 1001 a Euro 2000 venti rate mensili di pari importo
- oltre Euro 2001 trenta rate mensili di pari importo

L'interessato, unitamente alla richiesta indirizzata all'Autorità comunale, dovrà allegare debita documentazione o apposita autocertificazione attestante le proprie condizioni economiche disagiate.

Nel provvedimento di concessione del pagamento rateale della sanzione, dovrà essere indicato il numero complessivo delle rate, la loro entità, il termine di scadenza di ciascuna di esse, nonché l'avvertimento della possibilità di estinzione del debito in una unica soluzione.

Ai sensi dell'art. 26 comma 2 della Legge, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, anche per una sola rata, l'ufficio inviterà formalmente l'obbligato ad estinguere il debito in un'unica soluzione entro cinque giorni, avvertendolo che, ove non provveda, sarà dato senz'altro corso all'esecuzione forzata.